

N. 2377-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore, a livello internazionale, il 16 novembre 1994 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, rappresenta un significativo passo avanti sul diritto del mare. Una pietra miliare sul piano del diritto internazionale posta in un momento critico per le sorti del nostro ecosistema. Un momento in cui la pesca selvaggia, effettuata senza nessun limite, condizionava gravemente le sorti delle specie biologiche del mare contemplando l'estinzione. In questo contesto la Convenzione è diventata un atto di estrema importanza per la salvaguardia delle risorse biologiche del mare in quanto ha impegnato tutti gli Stati, le cui navi esercitano l'attività economica della pesca, ad assumere delle misure di controllo per i propri battelli.

A tal fine nel 1995 a New York è stata convocata una Conferenza intergovernativa che ha stabilito le misure da adottare per realizzare l'obiettivo di conservazione delle risorse ittiche. Così, l'Accordo che esaminiamo si propone di istituire un regime razionale ed equo, con parità di diritti e doveri, nello sfruttamento delle risorse ittiche dell'alto mare partendo dal principio che ogni paese deve sfruttare e tutelare, allo

stesso tempo, la risorsa mare con responsabilità e in un progetto più ampio di cooperazione internazionale.

La convenzione di Montego Bay prescrive che lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano gli *stocks* ittici il cui *habitat* si situa entro le 200 miglia e gli *stocks* migratori, che si spostano tra le acque interne ed esterne, hanno l'obbligo di cooperare per trovare piani comuni di intervento. Le misure da adottare per realizzare l'obiettivo di conservazione e di gestione della specie sono delineate nell'Accordo al nostro esame. Pertanto, la sua ratifica obbligherebbe l'Italia ad utilizzare gli strumenti di cui dispone, sul piano dell'ordinamento giuridico interno e sul piano internazionale, per garantire delle misure di controllo dei propri pescherecci e delle modalità specifiche per le attività ittiche. Naturalmente, ciò non contrasta con le linee di fondo della politica della Comunità europea, anzi l'accordo potrebbe costituire un rafforzamento della volontà della Comunità stessa di assolvere, sul piano del diritto internazionale, al dovere di perseguire l'obiettivo di un equilibrio tra la tutela delle risorse del mare e la pesca. Per questi motivi, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

BOCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

24 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione e alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dello stesso Accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

